

## COMUNE DI MARZANO

### TITOLO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

#### ART. 01 RUOLO DEL COMUNE E SUE FINALITA'

01. IL COMUNE DI MARZANO E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA SECONDO LE DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E NEL QUADRO DEI PRINCIPI DETTATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI MARZANO RAPPRESENTA IN VIA GENERALE LA COMUNITA' DEI CITTADINI NEI RAPPORTI CON LO STATO CON LA REGIONE LOMBARDIA E CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. IL COMUNE DI MARZANO, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, NONCHE' A QUELLI ENUNCIATI DALLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA IL 15 OTTOBRE 85 E RATIFICA CON LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 439 , CURA E TUTELA GLI INTERESSI COMPLESSIVI DELLA PROPRIA COMUNITA', PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE; PERSEGUE LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO ALLA REALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE TA I PROPRI CITTADINI, IN PARTICOLARE PREFISSANDOSI COME OBIETTIVO UN EFFICIENTE SISTEMA DI SERVIZI PUBBLICI E DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' SOTTOPROTETTE; PROMUOVE AZIONI INTESA A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITA' TRA I SESSI.

04. A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA IMMAGINE E DELLA PROPRIA IDENTITA' STORICA, IL COMUNE DI MARZANO, PROMUOVE LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE.

#### ART. 02 SEDE DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NELLA CASA COMUNALE. IN SEDE SI RIUNISCONO DI NORMA I SUOI ORGANI ELETTIVI.

#### ART. 03 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI MARZANO E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 04 OTTOBRE 1984 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 04 OTTOBRE 1984 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

#### ART. 04 ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, IN BASE ALLE PROGRAMMAZIONI ECONOMICHE PROVINCIALI E REGIONALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'IMPEGNO DEL TEMPO LIBERO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTI

SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. SPETTA AL COMUNE LA GESTIONE DEI SERVIZI STATALI DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' ESERCITARE LE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE.

ART. 05 PRINCIPI E METODI DELL' AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE INFORMA LA SUA AZIONE AL PRINCIPIO DELL' APERTA COLLABORAZIONE, MEDIANTE LE FORME ED I PROCEDIMENTI PIU' ADEGUATI ALLE SINGOLE SITUAZIONI, CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE, STABILISCE PECULIARI FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA E LA PROVINCIA DI PAVIA PER ASSICURARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED AI PROCESSI DECISIONALI CHE RIGUARDINO LA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PREVEDE E FAVORISCE IL COINVOLGIMENTO DEMOCRATICO DI TUTTI I CITTADINI, CURANDO IN PARTICOLARE L' INFORMAZIONE SULL' AZIONE COMUNALE ED IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA AI METODI DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELLA PUBBLICITA'.

ART. 06 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. IL RAPPORTO CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 07 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 08 MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAI CONFINI LEGALMENTE STABILITI IN BASE ALLA VIGENTE CARTOGRAFIA ALLEGATA ALLO STATUTO QUALE PARTE INTEGRANTE.

## TITOLO 03 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

### ART. 09 PRINCIPI SULLE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

( UNIONE E FUSIONE DI COMUNI )

01. IN CONSONANZA CON LE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ARTT. 05 E ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE DIMENSIONAMENTI OTTIMALI NELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E NELLA GESTIONE DI SERVIZI, IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA ALLE ESIGENZE E AL METODO DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, E IN SPECIE CON QUELLE DEI COMUNI LIMITROFI, SENZA PREGIUDIZIO PER L'INTEGRITA' DELLA PROPRIA AUTONOMIA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' SOCIALE E CULTURALE; SI IMPEGNA ALL'UTILIZZO DELLE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DAL CAPO 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE SI DICHIARA DISPONIBILE ANCHE A DARE VITA AD UNIONI CON COMUNI CONTERMINI.

### ART. 10 CONVENZIONI FACOLTATIVE

01. FUNZIONI E SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE IN FORMA COORDINATA CON ALTRI COMUNI CON CONCESSIONE A PRIVATI INDIVIDUATI CON LE MODALITA' E NELLE FORME CONTEMPLATE DALLA LEGGE E CON LA PROVINCIA TRAMITE APPOSITE CONVENZIONI NEL QUADRO DEI PRINCIPI INDICATI NELL' ARTT. 73 DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 11 CONSORZI

01. NEI CASI IN CUI RAVVISI L'OPPORTUNITA' DI UNA STABILE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RITENUTI DI LIVELLO INTERCOMUNALE CON RECIPROCA CONVENIENZA ECONOMICA E/O QUALITATIVA DEI SERVIZI EROGATI, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA ADESIONE A CONSORZI, NELLE FORME DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. ALL' ATTO DELLA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DI STRUTTURE CONSORTILI, NELL' AMBITO DELLA COMPLESSIVA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI FINANZIARI, VIENE DELIBERATA UNA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI EQUAMENTE PROPORZIONATA ALLA MISURA DELL'INTERESSE COMUNALE E DELLA RELATIVA PARTECIPAZIONE.

### ART. 12 RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEI CONSORZI

01. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, PRESCELTO SECONDO CRITERI DI SPECIFICA COMPETENZA, RAPPRESENTA IL COMUNE NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.
02. LA DELEGA PUO' ESSERE CONFERITA ANCHE A TEMPO INDETERMINATO. IN TAL CASO E NEL CASO DI REVOCA, NE E' DATA NOTIZIA DAL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA, IL SINDACO CESSA PURE DALLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE CONSORTILE. NELLA STESSA IPOTESI, CESSA ANCHE L' INCARICO DEL SUO DELEGATO.

#### ART. 13 PRINCIPI E MODALITA' ATTUATIVE

01. IL COMUNE UTILIZZA L' ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , QUALE STRUMENTO PREFERENZIALE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI COMPORTANTI L' AZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI PUBBLICI.

02. LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, NEL CASO DI PRIMARIA O PREVALENTE COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO L' ADESIONE ALLA CONVOCAZIONE DA PARTE DI ORGANO RAPPRESENTATIVO DI ALTRO SOGGETTO PUBBLICO, IN CASO DI PRIMARIA O PREMINENTE COMPETENZA DI QUEST' ULTIMO, COMPETE AL SINDACO.

03. L' AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELL' ACCORDO COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE TUTTAVIA, ALLORCHE' SI TRATTI DI DARE ATTUAZIONE AD ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, LA COMPETENZA SPETTA ALLA GIUNTA.

#### TITOLO 04 ORDINAMENTO DEL COMUNE

##### ART. 14 ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

###### CAPO 01 GLI ORGANI

01. SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE, IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE.

03. ALLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE E' PREPOSTO IL SEGRETARIO.

04. E' ORGANO AUSILIARIO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, IL REVISORE DEI CONTI.

###### CAPO 02 IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 15 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ORGANO IMMEDIATAMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' E' TITOLARE DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, DI TUTTI I SUOI ORGANI E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI.

02. AL CONSIGLIO SPETTA L' ESERCIZIO DEGLI ATTI DI AUTONOMIA STATUTARIA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE DALLA LEGGE.

03. SPETTA IN PARTICOLARE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI DELIBERARE GLI ATTI FONDAMENTALI SULLE MATERIE INDICATE NELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SPETTANZA CONSILIARE NON PUO' ESSERE DELEGATO.

05. IL CONSIGLIO INOLTRE, NELL' AMBITO DEI POTERI DI CUI AL COMMA 01 , IMPARTISCE LE DIRETTIVE AI RAPPRESENTANTI COMUNALI NELLE AZIENDE E NELLE SOCIETA' DEL DIRITTO COMUNE A PARTECIPAZIONE COMUNALE, VIGILA SULLA LORO ESECUZIONE, ESERCITANDO LA POTESTA' DI NOMINA E REVOCA DEI MEDESIMI RAPPRESENTANTI; INDIVIDUA LE FORME E I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DELLA

RELAZIONE ANNUALE SULLA ATTIVITA' GESTIONALE, PREVISTA DALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , NONCHE' PER L'ESAME DI TALE RELAZIONE, RISOLVE GLI EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI ELETTIVI ED ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE; PRESCRIVE LE MODALITA' PER LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI ALLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO STESSO, NONCHE' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SULLO SVOLGIMENTO E SUI RISULTATI DEI CONTROLLI ECONOMICI INTERNI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL PRESENTE STATUTO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA I REGOLAMENTI NECESSARI PER LA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

#### ART. 16 ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ELEZIONE, AL NUMERO DEI CONSIGLIERI E ALLE CAUSE D'INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI STESSI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' FISSATA PER LEGGE. DOPO LA SUA SCADENZA, IL CONSIGLIO RESTA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, LIMITANDOSI DOPO L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI, AD ADOTTARE GLI ATTI RITENUTI URGENTI E IMPROROGABILI, ANCHE IN RELAZIONE A SCADENZA FISSATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO;

#### ART. 17

ASSUNZIONE DELLA CARICA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E LORO CONVALIDA

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

02. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVI ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO DEVE INNANZI TUTTO PROCEDERE ALLA CONVALIDA DEI SUOI COMPONENTI A NORMA DI LEGGE, DELIBERANDO, SE DEL CASO, LA SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI INELEGGIBILI E PROVVEDENDO IN ORDINE ALLA CONTESTAZIONE DELLE CAUSE D'INCOMPATIBILITA'.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICATA E LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE A SCRUTINIO PALESE.

#### ART. 18 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIDUTO DAL SINDACO, CHE NE CONVOCA LE SEDUTE E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI SOSPENDERE O SCIogliere LA ADUNANZA NONCHE' DI ESCLUDERE DALL'AULA DEI CONSIGLIO CHIUNQUE DISTURBI L'ORDINATO ANDAMENTO DEI LAVORI.

#### ART. 19 CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO, IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

COMUNALE E IN CASO DI PARITA', QUELLO PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 20 STRUTTURA INTERNA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL PROPRIO SENSO, ANCHE IN VIA PERMANENTE, COMMISSIONI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. I CONSIGLIERI, ENTRO 05 GIORNI DALLA LORO CONVALIDA, DICHIARANO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, A QUALE GRUPPO CONSILIARE INTENDONO ADERIRE.

ART. 21 COMMISSIONI E GRUPPI. CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. AI LAVORI DI CIASCUNA COMMISSIONE DELLA QUALE NON SIANO COMPONENTI EFFETTIVI O SUPPLENTI, PARTECIPANO SENZA VOTO DELIBERATIVO, IL SINDACO E GLI ASSESSORI A LORO RICHIESTA O SU INVITO DELLA COMMISSIONE STESSA. ALLE COMMISSIONI NON POSSONO ESSERE COMUNQUE ATTRIBUITI POTERI DELIBERANTI DEFINITIVI;

02. SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

ART. 22 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONVOCATE DAL SINDACO DI PROPRIA INIZIATIVA, CON L'INDICAZIONE DELLA DATA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA O, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDANO LA GIUNTA COMUNALE OD UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, CON L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI RICHIESTE.

02. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE FATTA DAL SINDACO PER ISCRITTO E AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, MEDIANTE MESSO COMUNALE, CHE NE FA CONSTARE L'AVVENUTA CONSEGNA ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA SEDUTA. TUTTAVIA, NEI CASI D'URGENZA E' SUFFICIENTE UN PREAVVISO DI 24 ORE, SALVA LA FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI RINVIARE OGNI DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE. TALE FACOLTA' E' ESERCITABILE ANCHE QUANDO CON IL PREAVVISO DA ULTIMO INDICATO SI PROCEDA ALL'INSERIMENTO DI NUOVI ARGOMENTI NELL'ORDINE DEL GIORNO IN PRECEDENZA DIRAMATO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DAL PREFETTO NEI CASI E CON LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

04. DELL'ORDINE DEL GIORNO DI OGNI SEDUTA E' DATA NOTIZIA, ALMENO 24 ORE PRIMA, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 23 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUORUM E PUBBLICITA'

01. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PRENDERE PARTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI TENGONO ORDINARIAMENTE NELL' ARCO DI DUE SESSIONI, RISPETTIVAMENTE DAL PRIMO GENNAIO AL 31 LUGLIO, E DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE. IN VIA STRAORDINARIA, LE SEDUTE POSSONO ESSERE CONVOCATE ANCHE DAL PRIMO AGOSTO AL 14 SETTEMBRE. IN QUEST' IPOTESI, SALVI I CASI D'URGENZA, IL TERMINE DI CONVOCAZIONE INDICATO NEL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTICOLO E' ELEVATO A 07 GIORNI.

03. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA CONVOCAZIONE NON SONO VALIDE SE NON E' PRESENTE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E SE NON SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO CHE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON SIANO PREVISTE MAGGIORANZE DIVERSE.

04. TUTTAVIA, IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN UN GIORNO DISTINTO, LA SEDUTA E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO 04 CONSIGLIERI. IL CONSIGLIO NON PUO' PERO' DELIBERARE SU OGGETTI NON COMPRESI NELL' ORDINE DEL GIORNO ALLEGATO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE. NEL CASO D'INSERIMENTO DI NUOVE QUESTIONI, DEVE ESSERNE DATO AVVISO NELLE FORME INDICATE NELL' ARTICOLO PRECEDENTE E SONO COMUNQUE PRESCRITTE LE MAGGIORANZE DIVERSE.

05. L' ESISTENZA DEL NUMERO LEGALE VIENE VERIFICATA DAL PRESIDENTE PER APPELLO NOMINALE ALL' INIZIO DELLE SEDUTE, SENZA PREGIUDIZIO DI SUCCESSIVE VERIFICHE AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI.

06. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO A SCRUTINIO PALESE, TRANNE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, CHE SI SVOLGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

07. AI FINI DEL NUMERO LEGALE, NON SONO COMPUTATI I CONSIGLIERI CHE ABBANDONANO L' AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO LA PROPRIA ASTENZIONE SONO CONSIDERATI COME PRESENTI, A MENO CHE NON SIANO TENUTI LEGALMENTE AD ASTENERSI: TUTTAVIA DELLE ASTENSIONI NON SI TIENE CONTO AI FINI DEL COMPUTO DEI VOTI ESPRESSI. SONO COMPUTATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORANZE RICHIESTE LE SCHEDE BIANCHE E LE SCHEDE NULLE.

08. I CONSIGLIERI POSSONO ASTENERSI QUANDO LO REPUTINO OPPORTUNO. ESSI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DISCUSSIONI E ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, ALLONTANANDOSI DAL LUOGO DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

09. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

10. DI OGNI SEDUTA E' REDATTO PROCESSO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, CHE LO SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE DELLA SEDUTA, DEVE MENZIONARE ESPRESSAMENTE GLI ASTENUTI E CONTENERE UNA SINTESI SOMMARIA MA ESAURIENTE DELLA DISCUSSIONE, CON L' INDICAZIONE DEL NUMERO DEI VOTI A FAVORE O CONTRARI AD OGNI PROPOSTA. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FAR CONSTARE A VERBALE IL PROPRIO VOTO E LE DICHIARAZIONI CHE LO HANNO PRECEDUTO, NONCHE' IN CASO DI DIFFORMITA', RICHIEDERNE LA RETTIFICA. IL VERBALE, SE NON APPROVATO SEDUTA STANTE, DEVE COSTITUIRE OGGETTO DI APPROVAZIONE IN APERTURA DELLA

SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

ART. 24 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PUO' DISPORRE CHE LE DELIBERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA DEL CONSIGLIO, SIANO PRECEDUTE DALL'ESAME DI UN APPOSITA COMMISSIONE CHE ESPRIME PARERE NON VINCOLANTE AL RIGUARDO.

02. ANCHE A PRESCINDERE DA SPECIFICHE QUESTIONI, IL CONSIGLIO PUO' INCARICARE UNA COMMISSIONE DI PROCEDERE AD INDAGINI CONOSCITIVE SU MATERIE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA ATTIVITA' DEL CONSIGLIO. SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 N. 570 .

03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE MUNITA DEL PARERE DEL RESPONSABILE E DEL SERVIZIO INTERESSATO CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA, DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA CIRCA LA REGOLARITA' CONTABILE E DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO, NONCHE' DELL' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'EVENTUALE SPESA.

04. LE DELIBERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SONO ADOTTATE, A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL TESTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO E NEL SUO COMPLESSO.

05. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO CHE DALLA LEGGE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO.

06. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

07. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E SONO TRASMESSE ALL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DALLA ADOZIONE A PENA DI DECADENZA.

ART. 25 SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE SCIOLTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE SOSPESO CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 26 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

ART. 27 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' CIVICA SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO, NEL RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO DETERMINATO PER LEGGE, DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE AZIENDE DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DI QUESTI, RITENUTE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONSILIARE SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO. TALE DIRITTO SI ESERCITA ANCHE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE O SCHEMI DI DELIBERAZIONE NELLE FORME E CON GLI EFFETTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE. TALI PROPOSTE SONO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE UTILE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE, NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTT. 22 . IL CONSIGLIO, PRENDENDONE ATTO, DECIDE QUALI INIZIATIVE AVVIARE ALL'ISTRUTTORIA, TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DELLA GIUNTA. DELLE INIZIATIVE, DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO, E' GARANTITA COMUNQUE LA PUBBLICITA' MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE EMENDAMENTI AI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. ESSI HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE AL SINDACO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE FORME DEL LORO ESERCIZIO E FISSA LE GARANZIE AFFINCHE' SIA DATA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. AI CONSIGLIERI SPETTA DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI CONTROLLO INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE CHE DOPO LA SCADENZA DELLA CARICA DEL CONSIGLIO PREVISTA NELL'ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 19 .

07. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' RICHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI DETERMINATE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' INDICATE DALL' ARTT. 45 COMMA 02 E 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

08. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, IN VISTA DEL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEI LORO COMPITI ISTITUZIONALI, ( E SALVA L'IPOTESI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 42 COMMA 02 ), POSSONO ATTRIBUIRE A SINGOLI CONSIGLIERI INCARICHI E MANSIONI SENZA PREGIUDIZIO PER LA TITOLARITA' DELLE COMPETENZE E DELL'ADOZIONE DEI CORRELATI PROVVEDIMENTI.

#### ART. 28 INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI

01. L'INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI E' FISSATA DALLA LEGGE. EVENTUALI ALTRE INDENNITA' CONSENTITE DALLA LEGGE SONO DETERMINATE ANNUALMENTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

#### ART. 29 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE NORME RELATIVE ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DALLA LEGGE. LA DECADENZA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU INIZIATIVA DI QUALSIASI ELETTORE DEL COMUNE O DEL PREFETTO. LA DELIBERAZIONE NON PUO' ESSERE MESSA ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECADENZA AL CONSIGLIERE INTERESSATO.

02. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E HANNO EFFICACIA DAL GIORNO DELLA LORO PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE O, IN MANCANZA, DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO. LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEVE ESSERE MESSA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA UTILE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

## CAPO 02

### ART. 30 GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 31 ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI.

### ART. 32 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DAL NUMERO MASSIMO DI ASSESSORI STABILITO DALLA LEGGE.

### ART. 33 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA, CON APPOSITO REGOLAMENTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE.

**ART. 34 ATTRIBUZIONI**

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI E PROCEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI NUOVA ISTITUZIONE, AGGIORNA LE TARIFFE IN ESSERE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE DEL PERSONALE;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI, QUANDO NON SI TRATTA DI BENI IMMOBILIARI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE O STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- P) ASSUME L'INIZIATIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E IRROGA LE RELATIVE SANZIONI;

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

#### CAPO 03

##### ART. 35 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVI MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA UN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE ANZIANO COME PRECEDENTEMENTE DETERMINATO.

#### CAPO 04

##### ART. 36 SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

##### ART. 37 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

**01. IL SINDACO:**

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA E NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- O) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- P) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

**ART. 38 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA****01. IL SINDACO:**

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI

DALLA GIUNTA.

ART. 39 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE ( O INFORMALE ) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

CAPO 05

ART. 40 IL VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANDO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE RISULTANTE DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 05 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 SEGRETARIO COMUNALE

ART. 41 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE

FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO RIFERITI DAL SINDACO ALLA GIUNTA.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 42 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.
02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:
  - A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
  - B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
  - C) ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
  - D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
  - E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON LA ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
  - F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
  - G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
  - H) VERIFICA DELLE EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
  - I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' DETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
  - L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

#### ART. 43 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE

DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 44 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITO, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 45 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02 UFFICI

ART. 46 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;  
D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 47 STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

#### ART. 48 PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
  - B) DOTAZIONE ORGANICA;
  - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
  - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
  - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
  - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

#### TITOLO 06 PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### ART. 49 PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.
03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTIVE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.
04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

#### CAPO 01 INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

##### ART. 50

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL CITTADINO ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBONO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.
09. SE L'INTERVENTO PARTECIPAZIONE NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 51 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE

MASSIMO DI 60 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

#### ART. 52 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 51 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO. CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

#### ART. 53 PROPOSTE

01. IL 30% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELLA INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

#### CAPO 02 ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

##### ART. 54 PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 57 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 55 ASSOCIAZIONI

01 LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER FINI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

#### ART. 56 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

#### ART. 57 INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

#### ART. 58 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA SCRITTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANDO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUEST'ULTIMI.

#### CAPO 03 REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

##### ART. 59 REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI

AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 60 EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 61 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 62 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA MODIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALLO ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

TITOLO 07 I SERVIZI COMUNALI

ART. 63 FORME DI ORGANIZZAZIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI AD ESSO RISERVATI DALLA LEGGE IN VIA ESCLUSIVA, NONCHE' DEGLI ALTRI SERVIZI

PUBBLICI D'INTERESSE LOCALE.

02. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE DAL COMUNE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI;

C) ATTRAVERSO AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

E) NELLE FORME DELL'AZIENDA CONSORTILE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 11 .

03. IL COMUNE IMPRONTA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A CRITERI DI EFFICIENZA OPERATIVA, EFFICACIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EROGATE ED ECONOMICITA' GESTIONALE.

04. IN ORDINE A CIASCUN SERVIZIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CONGRUE MODALITA' D'INFORMAZIONE DEGLI UTENTI IN ORDINE ALLE FORME ED AI TEMPI IN CUI IL SERVIZIO VIENE EROGATO.

05. IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE GARANTITE IDONEE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI PROCESSI DECISIONALI.

ART. 64 GESTIONE IN ECONOMIA

01. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' AMMESSA QUANDO NON SIA OPPORTUNO RICORRERE A FORME ORGANIZZATIVE PIU' COMPLESSE A CAUSE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OPPURE DELLE MODESTE DIMENSIONI DEL MEDESIMO IN RIFERIMENTO SIA AL NUMERO DEGLI ADDETTI SIA ALL'INCIDENZA DEI COSTI.

04. LA GESTIONE ECONOMALE, PER QUANTO NON PREVISTO DA NORME STATALI, E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 65 CONCESSIONE A TERZI

01. PUO' FARSI RICORSO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE CON RIGUARDO A SERVIZI CHE NON NECESSITINO DI UN CONTROLLO CONTINUATIVO SULLA GESTIONE STESSA E CHE RICHIEDANO L'UTILIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A CARATTERE PRETTAMENTE IMPRENDITORIALE.

02. L'ATTO DI CONCESSIONE ED IL RAPPORTO CONSEGUENTE DEVONO ESSERE CONFORMATI IN MODO TALE DA GARANTIRE UN'ELEVATA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO ANCHE A FRONTE DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI UTENTI.

03. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA LE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DALLA CONCESSIONE. LA SCELTA DEV'ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI CONVENIENZA ECONOMICA DEL COMUNE, PREVIA COMPARAZIONE TRA SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, SULLA BASE DI PIANI DI GESTIONE ECONOMICA E TECNICA. IN SEDE REGOLAMENTARE SONO ALTRESI' DISCIPLINATI I POTERI DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE AFFIDATI A TERZI.

ART. 66 AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DAI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 67 ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO : I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

#### ART. 68 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORI CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 69 IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED

ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 70 IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 71 NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DAL ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 72 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 08 L'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 73 PRINCIPI INFORMATIVI

01. IL COMUNE PONE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE, NEL QUADRO DI UNA AMPIA

COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E I COMUNI CONFINANTI. A TAL FINE, COMPATIBILMENTE CON LA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI AUTONOMIA, SI AVVALE DELLE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTALE E' INFORMATATA AI PRINCIPI DI LEGALITA' E TIPICITA', NONCHE' A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA'.

03. IN PARTICOLARE, ISPIRA LA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA AI CRITERI:

- A) DI RESPONSABILITA' PERSONALE DEI FUNZIONARI INCARICATI, DI TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE NEI LIMITI INDICATI DALLA LEGGE O DA SINGOLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI;
- B) D'IMPARZIALITA' E DI PIENA OSTENSIBILITA' DELLE REGIONI DI FATTO E DI DIRITTO SU CUI FONDANO I SINGOLI PROVVEDIMENTI;
- C) DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NELLE FORME FISSATE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI;
- D) DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN MODO DA CONSENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE DI ASSUMERE LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CON ADEGUATA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI COINVOLTE;
- E) DI SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI GIURIDICI PREVISTI DALLA LEGGE NONCHE' LE PRESTAZIONI TECNICHE OFFERTE DALL'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AL FINE DI PERVENIRE AD UNA PIU' PRONTA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA;
- F) DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, RICONOSCENDO A TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SPECIFICAMENTE INTERESSATI ALL'ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI CON I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E TUTELA DEI PUBBLICI SEGRETI O DELLA RISERVATEZZA DEI TERZI.

#### ART. 74 COLLABORAZIONE ALLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 01. LA COMUNITA' CIVICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNANO A COLLABORARE CON LE ALTRE PUBBLICHE AUTORITA' PER COMBATTERE IL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CONFORMANDO ANCHE A TAL FINE LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. QUANDO IL PREFETTO DISPONGA L'ACCESSO AGLI UFFICI DEL COMUNE PER ACQUISIRE DATI E DOCUMENTI E PER ACCERTARE NOTIZIE CONCERNENTI I SERVIZI COMUNALI, AI SENSI DELL' ARTT. 15 COMMA 05 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55 , DA PARTE DEI FUNZIONARI COMUNALI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEVE ESSERE PRESTATO LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI.

#### TITOLO 09 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

##### ART. 75 AUTONOMIA FINANZIARIA

- 01. IL COMUNE GODE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLO STATO, CHE ASSICURA COMUNQUE AL COMUNE POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMIA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.
- 02. IL COMUNE, NEL DETERMINARE - PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA - IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI ATTRAVERSO IMPOSTE, TASSE, TARIFFE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, SI ISPIRA A CRITERI DI EQUITA', DI GIUSTIZIA E DI EFFETTIVO GODIMENTO DEI SERVIZI STESSI.

#### ART. 76 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. PER QUANTO NON STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO E DALLO STATUTO, L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

#### TITOLO 10 CONTROLLO INTERNO

##### ART. 77 PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

##### ART. 78 REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO

COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .  
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

##### ART. 79 CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MATERIA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI

RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTITUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 11 ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 80 PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI DEL COMUNE

01. I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI D'OPERE DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME PREVISTE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI, NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

- A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE;
- B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, E LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;
- C) QUANDO SI DEVONO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;
- D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE

LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO L'IMPORTO A BASE D'ASTA E' PARI O INFERIORE A 100 MILIONI;

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZE O APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

ART. 81 PRINCIPI IN MATERIA DI CONVENZIONI DEL COMUNE

01. SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO LA GESTIONE CONSENSUALE. GLI STANDARDS AI QUALI COMMISURARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI, OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTA DALLE LEGGI REGIONALI O DA ATTI DELLA PROVINCIA E

COMUNQUE OGNI QUALVOLTA CIO' SIA TECNICAMENTE POSSIBILE, LA DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI, IL CONFERIMENTO INIZIALE DI CAPITALI E DI RISORSE, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PUO' ALTRESI' ESSERE CONVENUTA L' ASSUNZIONE DEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI CONTRAENTI.

## TITOLO 12 LA TESORERIA COMUNALE

### ART. 82 PRINCIPI IN MATERIA DI CONVENZIONI DI TESORERIA

01. LA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA VIENE AUTORIZZATA CON DELIBERA CONSILIARE.

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE NEL COMUNE O IN UN COMUNE VICINO.

03. IL TESORIERE PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO COMUNALE E DEI RELATIVI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O ANTICIPABILI DALLO STESSO TESORIERE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE.

## TITOLO 12 ORDINANZE

### ART. 83

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO E CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142

. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

## TITOLO 14

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 84 REVISIONE DELLO STATUTO

01. L' INIZIATIVA DELLA REVISIONE PUO' ESSERE RICHIESTA DALLA GIUNTA

COMUNALE O DA ALMENO 05 CONSIGLIERI.

02. DELLE INIZIATIVE DI REVISIONE E' DATA DAL SINDACO COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA AL CUI ORDINE DEL GIORNO ESSE SONO ISCRITTE.

03. LE NORME DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA QUESTA MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LE PROPOSTE DI REVISIONE SI CONSIDERANO APPROVATE SE OTTENGONO PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NESSUNA REVISIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO 02 ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E DALLA SUA ULTIMA MODIFICA. LE INIZIATIVE DI REVISIONE RIGETTATE DAL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE PRIMA CHE SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DAL RIGETTO.

05. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

#### ART. 85 NORME FINALI E TRANSITORIE

01. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NEL COMMA 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO LA PRIMA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO E' CONSENTITA DOPO CHE SIA DECORSO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE.

03. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEI CONSORZI E RISPETTIVI STATUTI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 60 DELLA LEGGE 142/90 , CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI E CONTENUTE NEGLI STATUTI CONSORTILI ATTUALI, COMPRESSE LE MODALITA' DI NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE COMUNALI.

04. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, SI PROVVEDE ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI.

05. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI E PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE

IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SUA PUBBLICAZIONE. CON LA SUA ENTRATA IN VIGORE, CESSA IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALLA LEGGE.

06. IL SINDACO INVIA COPIA AUTENTICA DELLO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SUO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.